



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 19

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 184/2017

UDIENZA DEL

05/07/2017 ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>BIRITTERI</u>	<u>LUIGI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CARLETTI</u>	<u>MARIA BRUNA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PARZIALE</u>	<u>ROBERTO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

N°

16848/17 - 19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10/07/17  
Il Segretario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 184/2017  
spedito il 19/12/2016

- avverso DOCUMENTI n° 111600127164 TARSU/TIA 2016  
contro:  
AMA SPA

**proposto dal ricorrente:**

PIT STOP GOMME S.N.C. DI MARCO MAZZA E C.  
VIA CASAL BERTONE 101-105 00159 ROMA RM

**difeso da:**

ILLIANO LUCIA  
VIA GUGLIELMO MASSAIA 31 00100 ROMA RM

R.G.R. N. 184/2017

La Pit Stop Gomme snc di Marco Mazza e C. ricorre avverso la richiesta di pagamento n. 111600127164 del 13.4.2016 di € 579,25 emessa dall'AMA Spa per imposta Tarsu I semestre 2016, notificatole il 25.5.2016, eccependo, in via preliminare, l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione; con riferimento alla disciplina della Tari relativamente alle zone, non soggette a tale imposta, in cui si producono rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti i produttori., dichiara di produrre e smaltire i rifiuti speciali derivanti dalla sua attività e produce documentazione riferita allo smaltimento con soggetto autorizzato ed i formulari di trasporto dei rifiuti, nonché istanze di detassazione per l'intera superficie dell'officina presentate per l'anno 2015 e per il successivo 2016. Il Comune non ha evaso le richieste e Parte ricorrente per non incorrere in ulteriori sanzioni e/o emissione di cartelle esattoriali ha corrisposto la Tarsu 2015, di cui chiede il ricalcolo escludendo la superficie non assoggettata a Tarsu ed il rimborso di quanto corrisposto in eccesso. In via subordinata chiede di ridurre la superficie da assoggettare a Tarsu limitandola ai locali in cui non si svolge l'attività propria dell'impresa come da dichiarazioni effettuate.

Ama Spa non si è costituita.

La Commissione, letti gli atti del ricorso, rileva che l'atto impugnato è da ritenersi legittimo in quanto non è carente di motivazione essendo chiaro l'oggetto della richiesta di pagamento con riferimento ai locali, al periodo ed ha permesso la difesa esaustiva di Parte ricorrente.

La Commissione, nel merito, rileva che Parte ricorrente, ha provveduto alla denuncia ed alla comunicazione al Comune di produrre rifiuti speciali per il cui smaltimento si avvale di ditte private, ha provato la loro eliminazione fornendo copia del registro di carico e scarico rifiuti speciali, copie dei documenti di trasporto con l'indicazione della destinazione e del volume di rifiuti smaltiti dal dicembre 2014 in poi.

Alla luce di quanto sopra considerato che in base alla normativa vigente, comma 649 dell'articolo 1, della legge 147/2013, la circostanza che l'azienda effettui lavorazioni industriali che determinano la produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente la detassazione di tutte le superfici occupate dall'azienda, ma solo la parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, ritiene che il ricorso



vada accolto parzialmente, escludendo dal ricalcolo dell'imposta smaltimento rifiuti le aree destinate all'attività industriale, che corrispondono ai locali dell'officina, ferma restando la tassabilità dei locali destinati alla parte di attività amministrativa (archivio, ufficio, spogliatoio...).

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

